



STATUTO

(approvato con deliberazione consiliare 7 giugno 2006, n. 52 e successivamente modificato con deliberazione consiliare 31 ottobre 2007, n. 114)

Art. 1 Denominazione e sede

1. Su iniziativa del Consiglio regionale è costituita la “Fondazione del Consiglio regionale della Toscana”, di seguito denominata “Fondazione”.
2. La Fondazione ha sede presso il Consiglio regionale della Toscana.

Art. 2 Scopi

1. La Fondazione ha lo scopo di realizzare, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, una più ampia conoscenza e divulgazione tra i cittadini dell’attività dell’assemblea regionale, di sostenerne il ruolo di rappresentanza della comunità toscana, di valorizzarne il patrimonio librario, documentale, culturale ed artistico, di promuoverne l’immagine e di favorire il rapporto tra i cittadini e l’istituzione regionale.
2. La Fondazione non ha scopo di lucro.

Art. 3 Attività

1. La Fondazione svolge ogni attività, anche a carattere commerciale non prevalente, utile al migliore perseguimento dello scopo.
2. La Fondazione in particolare:
 - a) promuove studi e ricerche, anche mediante convegni, seminari, mostre, premi e borse di studio, sul ruolo e sull’attività dell’assemblea regionale toscana e sui suoi rapporti con le assemblee elettive locali, con il Parlamento nazionale, con le istituzioni comunitarie e sopranazionali;
 - b) favorisce l’incremento dei beni librari, documentali ed artistici del Consiglio regionale;
 - c) promuove la conservazione, la valorizzazione e la conoscenza dei suddetti beni e di tutti i documenti prodotti in occasione delle principali iniziative del Consiglio regionale ed in particolare della Festa della Toscana;
 - d) promuove la collaborazione con istituti universitari, di ricerca, culturali e con enti ed istituzioni pubbliche e private a carattere culturale, scientifico e politico-istituzionale operanti nei settori di attività della Fondazione;
 - e) realizza e promuove pubblicazioni di volumi e riviste, anche a carattere informatico, e ne cura la diffusione.

Art. 4 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale, pari a euro 10.000,00, stabilita dalla legge regionale.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato mediante:
 - a) ulteriori successivi conferimenti al patrimonio da parte della Regione;
 - b) elargizioni e contributi di soggetti pubblici e privati, espressamente conferiti a scopo di incremento del patrimonio;

c) somme o beni derivanti dalle attività della Fondazione che il consiglio d'amministrazione delibererà di destinare all'incremento del patrimonio.

Art. 5 Entrate

1. Per lo svolgimento della propria attività, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) redditi derivanti dal patrimonio;
- b) contributo annuo di funzionamento conferito dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale;
- c) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività;
- d) elargizioni e contributi che proverranno a qualsiasi titolo e che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 6 Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il presidente;
- b) il consiglio d'amministrazione
- c) il direttore.

Art. 7 Presidente

1. Presidente della Fondazione è il presidente del Consiglio regionale o suo delegato scelto tra i consiglieri regionali.

Art. 8 Attribuzioni del presidente

1. Il presidente della Fondazione:

- a) convoca e presiede il consiglio d'amministrazione;
- b) fissa l'ordine del giorno;
- c) vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione;
- d) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma quando si renda necessario.

Art. 9 Consiglio d'amministrazione

1. Il consiglio d'amministrazione è composto da:

- a) il presidente della Fondazione;
- b) due vicepresidenti e altri otto membri nominati dal Consiglio regionale tra gli ex consiglieri regionali, sentita l'Associazione degli ex consiglieri regionali.

2. Il consiglio d'amministrazione è convocato almeno due volte l'anno ed ogni qual volta il presidente lo giudichi necessario o ne sia formulata richiesta scritta da tre dei suoi membri con indicazione degli argomenti da trattare.

3. La convocazione è fatta dal presidente con invito scritto, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, comunicato almeno sette giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere comunicata in un termine minore con qualsiasi mezzo idoneo che comunque costituisca prova dell'avvenuta comunicazione.

4. Le riunioni del consiglio d'amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

6. Alle riunioni del consiglio d'amministrazione partecipano, con voto consultivo, il direttore, che svolge le funzioni di segretario del consiglio stesso, ed il segretario generale del Consiglio regionale.

7. Il presidente e i componenti del consiglio d'amministrazione non percepiscono alcun compenso. Può essere previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione all'attività della Fondazione.

Art. 10 Attribuzioni del consiglio d'amministrazione

1. Il consiglio d'amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
2. Il consiglio d'amministrazione delibera in particolare:
 - a) sulle direttive generali da seguirsi da parte degli organi esecutivi della Fondazione, in armonia con i suoi scopi;
 - b) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
 - c) sulle proposte di modifica dello statuto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;
 - d) sulla individuazione del direttore;
 - e) sulla nomina dei componenti del comitato scientifico.
3. Il consiglio d'amministrazione con cadenza annuale redige una relazione sull'attività svolta e la trasmette al Consiglio regionale corredata del conto consuntivo e del bilancio preventivo per il successivo esercizio.

Art. 11 Durata delle cariche

1. Il consiglio d'amministrazione cessa con la prima seduta del Consiglio regionale della nuova legislatura.
2. Fino al rinnovo del consiglio d'amministrazione, il presidente della Fondazione pone in essere gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 12 Comitato scientifico

1. La Fondazione, per la definizione dei propri programmi e iniziative e per la loro attuazione, si avvale di un comitato di esperti ed alte personalità nei settori storico, artistico-culturale, politico-istituzionale, nominato dal consiglio d'amministrazione.
2. Il comitato designa al proprio interno il presidente.

Art. 13 Direttore

1. Il direttore della Fondazione è individuato dal Consiglio di amministrazione nell'ambito del personale del Consiglio di cui avvalersi.
2. Il direttore dirige la struttura della Fondazione e cura l'esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio d'amministrazione.

Art. 14 Personale

1. La Fondazione si avvale di personale del Consiglio regionale, individuato dal segretario generale del Consiglio regionale sulla base di intese tra il consiglio d'amministrazione della Fondazione e l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
2. Tale avvalimento può consistere sia nella messa a disposizione della Fondazione oltre al Direttore di limitate unità di personale con funzioni esecutive e di segreteria, sia in forme collaborative da parte delle strutture del Consiglio regionale che operano nei settori interessati dall'attività della Fondazione.
3. Il consiglio d'amministrazione può deliberare, in relazione a esigenze specifiche e temporaneamente definite, il ricorso a collaborazioni esterne stabilendone il relativo compenso.

Art. 15 Rappresentanza della Fondazione

1. La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente della Fondazione e al direttore, disgiuntamente tra loro.

Art. 16 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 17 Liquidazione e devoluzione del patrimonio

1. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato. Il verificarsi di uno dei casi di cui al primo comma dell' articolo 28 del codice civile comporta l'estinzione della Fondazione. In caso di estinzione, i beni eventualmente residuati dopo la liquidazione sono devoluti al Consiglio regionale.

2. Nessun onere attivo o passivo è assunto dal Consiglio regionale in conseguenza o in relazione alla estinzione della Fondazione.